

menti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Considerata l'impossibilità di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, è autorizzato, altresì, il completamento del programma di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2009"»;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: "1° luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009"»;

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. All'articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"»;

*al comma 8, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice delle assicurazioni private, di cui al»;*

*dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:*

«9-bis. Il termine di durata in carica del presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge 15 marzo 1999, n. 62, può essere prorogato secondo le modalità di conferma di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del predetto regolamento 5 gennaio 2000, n. 59, le parole: "una sola volta" sono soppresse.